

# *postaprotezione infortuni basic*

## Contratto di assicurazione infortuni

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

# *postaprotezione infortuni basic*

# Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.

*(Non è necessario confermare.)*

**VI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A VOI,  
UNO SPAZIO DOVE UTILIZZARE NUMEROSI STRUMENTI INNOVATIVI.**

Nella nuova area riservata potete:



**Verificare** la vostra posizione assicurativa.



**Modificare** l'anagrafica e i dati di attivazione.



**Controllare** lo stato delle pratiche,  
**ricevere** aggiornamenti sull'evoluzione del piano,  
**misurare** il premio versato e il capitale maturato.



**Accedere** all'archivio della corrispondenza.



**Trovare** le news più interessanti per il vostro profilo.

Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice:  
basta registrarsi su **[www.postevita.it](http://www.postevita.it)** o **[www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it)**.

Con una semplice connessione a internet, potrete accedere  
alla vostra posizione assicurativa **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

**VENITE A SCOPRIRE LA VOSTRA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.**

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde  
**800.13.18.11**

# Indice

<b>Nota Informativa comprensiva del Glossario</b> .....	PAG.	<b>1/5</b>
<b>A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</b> .....	PAG.	<b>1/5</b>
<b>B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</b> .....	PAG.	<b>1/5</b>
<b>C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI</b> .....	PAG.	<b>3/5</b>
<b>Glossario</b> .....	PAG.	<b>5/5</b>
<b>Condizioni di Assicurazione</b> .....	PAG.	<b>1/9</b>
Premessa .....	PAG.	<b>1/9</b>
<b>Art. 1 - Informazioni generali</b> .....	PAG.	<b>1/9</b>
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	PAG.	<b>1/9</b>
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio .....	PAG.	<b>1/9</b>
Art. 1.3 - Premi annui .....	PAG.	<b>1/9</b>
Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione .....	PAG.	<b>2/9</b>
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro. ....	PAG.	<b>2/9</b>
Art. 1.6 - Foro competente e procedura di mediazione .....	PAG.	<b>2/9</b>
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione .....	PAG.	<b>2/9</b>
Art. 1.8 - Aggravamento del rischio .....	PAG.	<b>2/9</b>
Art. 1.9 - Oneri fiscali .....	PAG.	<b>2/9</b>
Art. 1.10 - Estensione territoriale .....	PAG.	<b>2/9</b>
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio .....	PAG.	<b>2/9</b>
Art. 1.12 - Prescrizione .....	PAG.	<b>2/9</b>
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa .....	PAG.	<b>2/9</b>
Art. 1.14 - Reclami .....	PAG.	<b>2/9</b>
<b>Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione</b> .....	PAG.	<b>4/9</b>
Art. 2.1 - Rischio assicurato .....	PAG.	<b>4/9</b>
Art. 2.2 - Estensione rischio guerra .....	PAG.	<b>4/9</b>
Art. 2.3 - Calamità naturali .....	PAG.	<b>4/9</b>
Art. 2.4 - Persone assicurate .....	PAG.	<b>4/9</b>
Art. 2.5 - Limiti di età .....	PAG.	<b>4/9</b>
Art. 2.6 - Persone non assicurabili .....	PAG.	<b>4/9</b>
Art. 2.7 - Garanzie prestate e somme assicurate .....	PAG.	<b>4/9</b>
Art. 2.8 - Morte - designazione dei Beneficiari .....	PAG.	<b>5/9</b>
Art. 2.9 - Invalidità Permanente .....	PAG.	<b>5/9</b>
Art. 2.10 - Invalidità Permanente minima indennizzabile .....	PAG.	<b>7/9</b>
Art. 2.11 - Esclusioni .....	PAG.	<b>7/9</b>
Art. 2.12 - Esonero denuncia altre assicurazioni .....	PAG.	<b>7/9</b>

<b>Norme relative ai sinistri</b> .....	PAG.	<b>9/9</b>
<b>Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro</b> .....	PAG.	<b>9/9</b>
Art. 3.1 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.....	PAG.	<b>9/9</b>
Art. 3.2 - Minorazioni preesistenti e criteri di indennizzabilità .....	PAG.	<b>9/9</b>
Art. 3.3 - Collegio medico .....	PAG.	<b>9/9</b>

## **Moduli ed Informative Accessorie**

**Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro**

**Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri**

**Modulo di Denuncia Sinistro**

**Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196**

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.

# Nota Informativa comprensiva del Glossario

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A, società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203).  
Sito internet: [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it), posta elettronica: [infoclienti@poste-assicura.it](mailto:infoclienti@poste-assicura.it).

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010:

- il Patrimonio netto ammonta a 7,41 milioni di Euro di cui il capitale sociale è pari a 5 milioni di Euro e le riserve patrimoniali sono pari a 2,41 milioni di Euro;
- l'indice di solvibilità risulta essere pari a 1,01 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 3,56 milioni di Euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 3,5 milioni di Euro.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata quinquennale e successivamente si rinnova tacitamente di anno in anno, fermo restando quanto previsto in relazione all'età dell'Assicurato (Art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione).

**Avvertenza:** L'Assicurato ha la facoltà di disdire annualmente la garanzia con preavviso di 30

giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 - Roma**

La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale successiva alla disdetta.

In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, come specificato dall'Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.

### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa prevede il pagamento di una somma al verificarsi di un infortunio subito durante lo svolgimento della propria attività professionale e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione, sempreché tale infortunio abbia avuto come conseguenza diretta ed esclusiva la morte o un'invalidità permanente superiore al 30%.

Si rinvia all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** Il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli Artt. 1.2, da 2.1 a 2.10 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** Le coperture prevedono la presenza di limiti di indennizzo.

Si rinvia agli Artt. 2.1, 2.3, 2.7, 2.9 e 2.11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano, nella pagina seguente, alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento dei limiti di indennizzo:

	Garanzia	Somma assicurata	Danno Subito	Danno Indennizzabile	Danno Liquidato	
					Ipotesi 1 <sup>(1)</sup>	Ipotesi 2 <sup>(1)</sup>
Esempio 1	Morte	€ 100.000,00	Danno Totale	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Esempio 2	Invalidità Permanente	€ 100.000,00	caso A 20% di IP	0%	€ 0,00	€ 0,00
			caso B 50% di IP	100%	€ 100.000,00	€ 50.000,00

<sup>(1)</sup> Ipotesi di infortunio non causato da calamità naturali.

<sup>(2)</sup> Ipotesi di infortunio causato da calamità naturali (limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata).

**Avvertenza:** Sono assicurabili le persone fisiche, di età compresa tra 18 e 65 anni all'atto della sottoscrizione. La copertura rimane efficace fino alla scadenza annuale successiva al compimento del 70esimo anno di età dell'Assicurato. Si rinvia all'Art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

**Avvertenza:** Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione delle somme dovute come specificato agli Artt. 1.1 e 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come specificato agli Artt. 1.8 e 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.

Ad esempio, se nel corso del contratto si manifesta nell'Assicurato uno stato di alcolismo, il Contraente deve darne comunicazione all'Impresa.

Il cambio della professione esercitata dall'Assicurato non configura un'ipotesi di aggravamento o diminuzione del rischio.

La comunicazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 - Roma**

#### 6. Premi

Il pagamento del premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta, addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale oppure Carta Postamat e contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale). Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.

**Avvertenza:** L'Impresa si riserva il diritto di applicare sconti a determinate categorie tempo per tempo individuate.

#### 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento.

#### 8. Diritto di recesso

**Avvertenza:** Come specificato all'Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione il Contraente ha la facoltà di recedere annualmente dalla garanzia con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 - Roma**

Il recesso comporta la cessazione delle garanzie alla

scadenza annuale immediatamente successiva. Tale facoltà è esercitabile con riferimento ad ogni scadenza annua.

Inoltre, come specificato all'Art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa e il Contraente possono recedere dalla copertura. La comunicazione ha efficacia dopo 60 giorni dalla data di invio. L'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dall'Articolo 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.

## 10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

## 11. Regime fiscale

**Imposte:** i premi sono soggetti all'imposta del 2,5%.

**Regime fiscale dei premi:** In termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio Morte, Invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF pari al 19%, fino ad un importo massimo annuo pari ad Euro 1.291,14 riferibile anche ai premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

La detrazione potrà essere esercitata - nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa - in sede di dichiarazione dei redditi.

Tenuto conto che la presente copertura assicurativa interviene nell'ipotesi di morte e invalidità permanente superiore al 30%, la detrazione può essere esercitata in dichiarazione dei redditi per l'intero premio corrisposto.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

**Avvertenza:** Per momento di insorgenza del sinistro si intende il verificarsi del decesso dell'Assicurato oppure la data dell'infortunio.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l'accertamento del danno.

L'Impresa avrà la facoltà di richiedere all'Assicu-

rato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l'applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l'eventuale indennizzo.

**Avvertenza:** In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previste dall'Art. 3.1. A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Reclami**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
 fax al n°: **06.5492.4402.**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo [reclami@poste-assicura.it](mailto:reclami@poste-assicura.it).

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma telefono 06.42.133.1.

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010 (cfr. Art.1.6 delle Condizioni di Assicurazione).

### 14. Arbitrato

In caso di controversie con l'Impresa, si rinvia all'Art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.

### 15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di

modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet dell'Impresa ([www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it)).

**Poste Assicura S.p.A. é responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**“originale firmato”**

**Il Rappresentante legale  
Dott.ssa Maria Bianca Farina  
Amministratore Delegato  
Poste Assicura S.p.A.**

## Glossario

**Assicurato:** la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Beneficiari:** l'Assicurato o, in caso di decesso di questi, i relativi eredi legittimi o testamentari, ovvero i soggetti indicati dal Contraente ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte da infortunio.

**Conciliazione:** è la composizione della controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

**Contraente:** la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.

**Franchigia:** la parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale, che in caso di sinistro indennizzabile rimane a carico dell'Assicurato.

**Garanzia:** la singola tipologia di rischio per cui la Società presta la copertura assicurativa oggetto del presente contratto.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'Assicurato.

**Invalidità permanente:** la perdita definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.

**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lungo degenza, di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

**Mediazione:** è l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

**Organismo di conciliazione:** è l'organismo presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione, costituito presso le Camere di Commercio ed iscritto

al registro di cui al D.lgs 28/2010.

**Polizza:** il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** il corrispettivo annuo dovuto dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

**Ricovero:** la degenza dell'Assicurato in Istituto di cura, pubblico o privato, conseguente a infortunio, che comporti almeno un pernottamento.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società / Impresa:** Poste Assicura S.p.A.

# Condizioni di Assicurazione

## Premessa

Il contratto di assicurazione disciplinato dalle presenti Condizioni può essere sottoscritto esclusivamente presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A.

## Art. 1 - Informazioni generali

### Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come meglio specificato all'Art. 2.6.

### Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il contratto di Assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile. Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- pagamento del primo premio all'atto dell'emissione:
  - a) addebito automatico sul conto BancoPosta e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su C/C), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
  - b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito sul Libretto di Risparmio Postale), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
  - c) Carta Postamat e contanti qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.
- pagamento annuale:
  - a) addebito automatico sul conto BancoPosta;
  - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale;
  - c) Carta Postamat e contanti, qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.

Il premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.

- pagamento mensile:
  - a) addebito automatico sul conto BancoPosta.
  - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso della modalità di pagamento con addebito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, sia con cadenza annuale sia con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all'addebito prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo e cioè:

- 1) al giorno di scadenza;
- 2) il 14° giorno successivo la scadenza;
- 3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine.

In ciascuno dei casi sopra indicati, le garanzie assicurative oggetto del presente contratto verranno sospese dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del premio o della rata di premio.

Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l'Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente, prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.

In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio nei termini sopra indicati, il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

### Art. 1.3 - Premi annui

I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli

riportati nella polizza sottoscritta dal Contraente. Il premio annuale è determinato al momento della sottoscrizione del contratto.

#### **Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione**

L'assicurazione ha durata quinquennale.

Il Contraente ha comunque la facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a suo carico, ad ogni ricorrenza annuale inviando una lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 - Roma**

Alla scadenza dei 5 anni, in assenza di disdetta inviata dalla parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, salvo quanto previsto al successivo Art. 2.5.

In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla prima ricorrenza annuale successiva.

#### **Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 60 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte dell'Assicurato la raccomandata deve essere indirizzata a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 - Roma**

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 1.6 - Foro competente e procedura di mediazione**

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010. Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010, tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commer-

cio territorialmente competenti (ed iscritte al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge ed alle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento. Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010 e la presente clausola.

Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento, la modulistica, e la tabella delle indennità vigenti al momento dell'attivazione della procedura.

Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet della Unioncamere, Unione delle Camere di Commercio d'Italia.

#### **Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.8 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento del rischio, come specificato all'Art. 2.6. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

#### **Art. 1.9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.10 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero, fermo restando quanto previsto nell'Art. 2.2.

#### **Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

#### **Art. 1.12 - Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

#### **Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa**

L'Impresa rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### **Art. 1.14 - Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Reclami**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
fax al n°: **06.5492.4402.**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo [reclami@poste-assicura.it](mailto:reclami@poste-assicura.it).

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma telefono 06.42.133.1.

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28/2010 (cfr. Art.1.6 delle Condizioni di Assicurazione).

# Garanzia Infortuni

## Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

### Art. 2.1 - Rischio assicurato

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, una invalidità permanente superiore al 30%.

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali, principali e secondarie;
- b) di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.

Sono compresi in garanzia anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) i colpi di sole o di calore;
- f) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- g) gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- h) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti;
- i) gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
- j) l'infezione e avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali;
- k) la folgorazione;
- l) gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

### Art. 2.2 - Estensione rischio guerra

L'assicurazione è prestata anche durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un Paese fino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

### Art. 2.3 - Calamità naturali

L'assicurazione è prestata anche con riferimento agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni,

eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo in una misura pari al 50% dei capitali assicurati.

### Art. 2.4 - Persone assicurate

L'assicurazione copre la persona fisica esplicitamente indicata in polizza in qualità di Assicurato, purché residente nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, della Città del Vaticano.

### Art. 2.5 - Limiti di età

Sono assicurabili le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni all'atto della sottoscrizione.

La copertura assicurativa rimarrà efficace, ferme restando le ipotesi di scioglimento dell'assicurazione ai sensi di legge e del presente contratto, fino alla scadenza annuale successiva al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato.

### Art. 2.6 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici.

Il Contraente è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità proprio ovvero dell'Assicurato diverso dal Contraente, e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la polizza.

Premesso, pertanto, che Poste Assicura S.p.A. non avrebbe acconsentito a stipulare l'assicurazione laddove avesse saputo che l'Assicurato al momento della stipulazione dell'assicurazione, era affetto ovvero era stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, il contratto deve considerarsi in tal caso annullabile ai sensi dell'Art. 1892 del Codice Civile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.

Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestino nell'Assicurato una o più di tali affezioni o malattie, il Contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Società, in quanto tale fattispecie costituisce per Poste Assicura S.p.A. aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, Poste Assicura S.p.A. potrà recedere dal contratto con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

### Art. 2.7 - Garanzie prestate e somme assicurate

La tabella di seguito riportata illustra il limite massimo di rimborso per sinistro:

Garanzie prestate	Somme Assicurate in Euro
Morte da infortunio	€ 100.000,00
Invalità permanente (IP)	€ 100.000,00

Il medesimo soggetto non può assumere la veste di Assicurato in forza di più polizze della presente tipologia stipulate con Poste Assicura S.p.A. Resta quindi espressamente inteso, a fini di maggior chiarezza, che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, Poste Assicura S.p.A. non garantirà in nessun caso ad un singolo Assicurato o ai suoi aventi diritto, somme complessivamente superiori a quelle dovute in relazione al medesimo sinistro in forza di polizze analoghe.

#### Art. 2.8 - Morte - designazione dei Beneficiari

La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad infortunio indennizzabile ai termini di polizza e, laddove questa si verifichi entro due anni, dal giorno in cui l'infortunio stesso è avvenuto.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, qualora dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l'Assicurato muoia entro due anni in conseguenza del medesimo infortunio, Poste Assicura S.p.A. corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Poste Assicura S.p.A. corrisponde ai relativi Beneficiari la somma assicurata indicata in polizza.

All'atto della sottoscrizione della polizza, i Beneficiari delle somme liquidabili in caso di morte sono gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato, in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Assicura S.p.A., mediante lettera raccomandata da inviare a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 - Roma**

con l'indicazione dei nuovi Beneficiari con il benessere dell'Assicurato. Tale comunicazione varrà quale revoca del beneficio accordato ai vecchi Beneficiari.

**Morte presunta:** Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai termini di polizza il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Poste Assicura S.p.A. liquiderà ai Beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non potrà comunque essere richiesta prima che siano trascorsi dodici mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi dell'Art. 60 e

seguenti del Codice Civile.

Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile, Poste Assicura S.p.A. avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. Ad integrale avvenuta restituzione l'Assicurato erroneamente ritenuto deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita.

#### Art. 2.9 - Invalidità Permanente

Fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 2.10, se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, Poste Assicura S.p.A. liquida l'indennità da corrispondersi a titolo di Invalidità Permanente calcolata sulla relativa somma assicurata indicata in polizza, secondo le seguenti modalità:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente totale, Poste Assicura S.p.A. corrisponde l'intera somma assicurata indicata in Polizza;
- se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente superiore al 30%, Poste Assicura S.p.A. corrisponde l'intera somma assicurata indicata in Polizza. Il grado di Invalidità Permanente verrà accertato facendo riferimento ai valori indicati nella tabella di seguito riportata:

Lesione	% di invalidità
Perdita totale anatomica o funzionale del braccio	70%
Perdita totale anatomica o funzionale dell'avambraccio o perdita della mano	60%
Perdita totale anatomica o funzionale del pollice	18%
Perdita totale anatomica o funzionale dell'indice	14%
Perdita totale anatomica o funzionale del medio	8%
Perdita totale anatomica o funzionale dell'anulare	8%
Perdita totale anatomica o funzionale del mignolo	12%
Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice	9%
Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale di un dito della mano (tranne pollice)	1/3 del dito
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	25%
Anchilosi dell'articolazione del gomito con angolazione tra 120°-70° quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	20%
Anchilosi dell'articolazione del polso in totale estensione quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti pronosupinazione	10%
Totale paralisi del nervo radiale	35%
Totale paralisi del nervo ulnare	20%
Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sopra metà coscia	70%
Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sotto metà coscia, ma sopra il ginocchio	60%
Perdita totale anatomica o funzionale di una gamba sotto il ginocchio, ma sopra la terza metà della gamba	50%
Perdita totale anatomica o funzionale di un piede	40%
Perdita totale anatomica o funzionale di entrambi i piedi	100%
Perdita totale anatomica o funzionale del solo alluce	5%
Perdita totale anatomica o funzionale di un altro dito del piede	1%
Perdita totale anatomica o funzionale della falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	25%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi del sotto astragalo	15%
Totale paralisi dello SPE	15%
Perdita totale anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale anatomica o funzionale di entrambi gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa bilaterale	40%
Perdita totale della voce	30%
Stenosi nasale assoluta unilaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Conseguenze di fratture scomposte di una costola	1%
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale	12%
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo della 12° vertebra dorsale	5%

SEGUE TABELLA →

Lesione	% di invalidità
Conseguenze di una frattura somatica amielica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare	10%
Frattura del metamero sacrale	3%
Frattura del metamero coccigeo con punta deformata	5%
Conseguenze di un trauma da distorsione cervicale con contrazione muscolare e limitazione dei movimenti della testa e del collo	2%
Perdita anatomica di un rene	15%
Perdita anatomica della milza senza alterazioni della crasi ematica	8%

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella riportata, i criteri applicabili sono i seguenti:

- la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'Invalidità Permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabella sopra riportata e nemmeno secondo i criteri qui sopra menzionati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi;
- la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

#### Art. 2.10 - Invalidità Permanente minima indennizzabile

Se l'Invalidità Permanente risulta pari o inferiore al 30% non verrà riconosciuto alcun indennizzo.

#### Art. 2.11 - Esclusioni

Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui all'Art. 2.6 che precede, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) causati da guerra, insurrezione generale, operazioni, occupazioni militari ed invasioni, salvo quanto previsto dal precedente Art. 2.2;
- b) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nu-

cleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

- c) causati da delitti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- d) causati da partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;
- e) causati da abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- f) causati da ubriachezza accertata;
- g) causati da suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- h) conseguenti, direttamente o indirettamente da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza della polizza;
- i) causati da uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- l) causati da uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e sport aerei in genere;
- m) occorsi durante operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- n) causati dalla pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scialata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore;
- o) causati dalla partecipazione in qualità di tesserato, sotto l'egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti di: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico;
- p) causati dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.

#### Art. 2.12 - Esonero denuncia altre assicurazioni

Fermo restando quanto stabilito all'Art. 2.7, il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto a Poste Assicura

S.p.A. dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Nel caso di sinistro, ai sensi dell'Art. 1910, 3° comma, del Codice Civile, il Contraente o l'Assicurato sarà tenuto a comunicare a Poste Assicura S.p.A. l'esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio.

## Norme relative ai sinistri

### Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro

#### Art. 3.1 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

In caso di sinistro la denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da verbale di pronto soccorso e copia conforme della cartella clinica completa come meglio specificato nella Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro, deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato ovvero i Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve essere inviata, tramite Raccomandata A.R., a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4475**

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Successivamente l'Assicurato deve inviare tempestivamente al medesimo indirizzo, fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente ovvero i Beneficiari dovranno darne tempestivo avviso a Poste Assicura S.p.A. inoltrando altresì la documentazione prevista nella Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro per il caso Morte.

L'Assicurato o, in caso di sua morte, i Beneficiari, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. (o alle persone da essa indicate) le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni da Poste Assicura S.p.A. e a tal fine sciolgono dall'eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività.

#### Art. 3.2 - Minorazioni preesistenti e criteri di indennizzabilità

Poste Assicura S.p.A. corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni

prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

#### Art. 3.3 - Collegio medico

In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento o sulla misura dell'indennità da corrispondere all'Assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico.

Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

# Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

Nell'ipotesi che Lei subisca un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, La invitiamo a seguire le seguenti indicazioni per rendere più agevoli e tempestive le operazioni di valutazione e liquidazione del sinistro.

Le consigliamo di fotocopiare il "Modulo di Denuncia Sinistro" e di utilizzare un Modulo per denunciare ogni singolo sinistro. Detto Modulo dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e sottoscritto a cura dell'Assicurato (o dei Beneficiari), facendo particolare attenzione alle sezioni "**Dati del Contraente**" e "**Dati dell'Assicurato che ha subito l'infortunio**".

Nella sezione "**Dati relativi all'infortunio**" indichi con una crocetta la casella relativa alla tipologia di infortunio che intende denunciare, descrivendo nel modo più dettagliato e completo possibile:

- le cause;
- le circostanze;
- le conseguenze dell'infortunio;

senza dimenticare di compilare gli spazi relativi alla data, ora e luogo di accadimento dell'infortunio.

Il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere spedito, entro 15 giorni dalla data di accadimento dell'infortunio, con Raccomandata A.R. a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4475**

È considerata come data di denuncia sinistro la data di spedizione della denuncia attestata dal timbro dell'Ufficio Postale o data ricezione del fax.

In funzione del tipo di richiesta di indennizzo ed ai sensi dell'Art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, è necessario inviare i seguenti documenti:

## **A) Morte**

1. Certificato di morte in originale.
2. Copia conforme all'originale del referto dell'Autorità, ove intervenuta, da cui si possano rilevare le precise circostanze dell'evento e del decesso.
3. Copia conforme all'originale della denuncia di successione e, in caso di eredi testamentari, copia autenticata del testamento. In caso di eredi minori, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell'indennizzo da parte del Tutore.
4. Certificato di esistenza in vita in caso di Beneficiario diverso dagli eredi legittimi e/o testamentari.

## **B) Invalidità Permanente**

1. Certificato di pronto soccorso comprensivo del referto radiologico o analoga certificazione di pari valore probatorio.
2. Copia conforme all'originale della cartella clinica completa.
3. Documentazione relativa a visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente all'infortunio e comprovanti l'evoluzione dello stesso.
4. Successivamente certificato medico che attesti la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Poste Assicura S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del sinistro (ad esempio per il caso di Morte da infortunio: copia del referto autoptico, copia conforme all'originale della cartella clinica completa nel caso in cui sia stato necessario il ricovero in ospedale, ecc.) e alla corretta identificazione dell'avente diritto.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito sul conto BancoPosta, sul Libretto di Risparmio Postale, ovvero con assegno postale intestati all'avente diritto.

A tal fine le ricordiamo di compilare con esattezza i campi relativi alla modalità di pagamento prescelta.

## **LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTO- STANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA SINI- STRO.**

### **Informativa privacy relativamente all'atti- vità liquidazione sinistri <sup>(1)</sup>**

#### **Finalità del trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti mediante la compilazione del presente "Modulo di Denuncia Sinistro" o da altri soggetti<sup>(2)</sup> sono trattati al fine di:

dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per finalità assicurativa<sup>(3)</sup>, in particolare per procedere all'attività di liquidazione dei sinistri; adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo;

rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti.

#### **Modalità del trattamento dei dati personali**

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

#### **Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto**

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"<sup>(4)</sup>, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

**Il conferimento dei Suoi dati personali non è ob-  
bligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati  
non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assi-  
curativi in tutto o in parte ovvero procedere alla  
liquidazione del sinistro.**

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indi-

cate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

#### **Comunicazione dei dati a soggetti terzi**

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati.

Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

**Poste Assicura S.p.A.  
Ufficio Privacy  
Piazzale Konrad Adenauer, 3  
00144 Roma  
fax 06.5492.4555**

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

## Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>(5)</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Privacy**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
**fax 06.5492.4555**

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

Responsabile del trattamento dei dati personali, relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri, è:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Privacy**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
**fax 06.5492.4555**

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

---

(1) Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D. Lgs. N. 196/2003 )

(2) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all' azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

(3) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(4) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.

(5) Questi diritti sono previsti dall' Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



# Informativa ai sensi dell'Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196

In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 (di seguito denominato Codice) La informiamo sul trattamento dei Suoi dati personali e degli Assicurati e sui diritti connessi<sup>(1)</sup>.

## **Trattamento dei dati personali per finalità assicurativa**

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a Suo favore o degli Assicurati la nostra Società deve disporre di dati personali che riguardano Lei e gli Assicurati - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>(2)</sup> e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge<sup>(3)</sup> - e deve trattarli al fine di dare esecuzione agli obblighi derivanti da questo contratto, in adempimento di specifici obblighi di legge o regolamentari o della normativa europea ovvero per finalità assicurativa<sup>(4)</sup>, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

## **Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali**

Inoltre, previo Suo esplicito consenso, alcuni dei dati personali raccolti saranno trattati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

## **Modalità del trattamento dei dati personali**

I Suoi dati personali o degli Assicurati sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, sempre che a ciò acconsenta, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

## **Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto**

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particola-

re nell'ambito del servizio di liquidazione danni che riguardano Lei o gli Assicurati abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"<sup>(5)</sup>, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il Suo consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali e degli Assicurati non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati e degli Assicurati non potremmo fornire i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi o degli Assicurati dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

## **Comunicazione dei dati a soggetti terzi**

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati: a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento, anche in virtù di obblighi di legge o di regolamento e ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>(6)</sup>; a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi operanti anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati. Si tratta per quest'ultimi, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane, della società Poste Assicura S.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nel modulo denuncia), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clien-

tela) indicate sul plico postale; società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Privacy**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 Roma**  
**tel. 06.54.92.41**  
**fax 06.5492.4555**

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

#### **Esercizio dei diritti**

La informiamo infine che è previsto il diritto dell'interessato di conoscere in ogni momento quali sono i dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. È previsto anche il diritto per l'interessato di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>(7)</sup>.

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal Codice è possibile rivolgersi a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Privacy**  
**Piazzale Konrad Adenauer 3**  
**00144 Roma**  
**tel. 06.54.92.41**  
**fax 06.5492.4555**

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento.

## NOTE

- 1) Come previsto dall'Art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, Assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 5) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere trattati o comunicati da taluni dei seguenti soggetti:
  - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione;
  - banche e intermediari finanziari;
  - professionisti legali;
  - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
  - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:

Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'Art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, così come sostituito dall'Art. 2 della legge 15 luglio 1991 n. 197; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa

- 7) Questi diritti sono previsti dall'Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La

cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.



**Poste Assicura S.p.A.** • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 • [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.

